



STRUTTURA

Direzione Regionale: AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

PROPONENTE

Area: CONS. GEST. PATR. NAT. GOV. SIST. AREE NAT. PROT.

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Adozione delle Misure di Conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) marini IT6000005 e IT6000006, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.

Oggetto: Adozione delle Misure di Conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) marini IT6000005 e IT6000006, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12 giugno 2013 avente per oggetto "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 639 del 17/11/2015 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali al Dott. Vito Consoli, con decorrenza dal 01 gennaio 2016;

VISTA la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non

regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 304/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTA la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

VISTA la Direttiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

VISTA la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

VISTA la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

VISTA la Direttiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.", come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120;

VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 "Attuazione della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 9 marzo 2004, n.1825, "Normative riguardanti le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24

giugno 2003, n. 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la Legge 27 febbraio 2004, n. 47”;

VISTA la Legge 19 dicembre 1975, n. 874 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973”;

VISTA la Legge 25 gennaio 1979, n. 30, concernente la ratifica della Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;

VISTA la Legge 29 settembre 1980, n. 662 “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del protocollo sull’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973”;

VISTA la Legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979”;

VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

VISTA la Legge 25 gennaio 1983, n. 42. “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979”;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i.;

VISTA la Legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”;

VISTA la Legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente la ratifica e l’esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*Unclos – Montego Bay*);

VISTA la Legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la ratifica ed esecuzione dell’atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995;

VISTA la Legge 10 febbraio 2005, n. 27 “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell’area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996”.

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 “Attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva

2005/35/CE, relativa all' inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, che riporta un nuovo regime sanzionatorio nella materia introducendo nel codice penale specifiche fattispecie incriminatrici volte a punire la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche incluse in specifici Allegati delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito Natura 2000;

VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, e s.m.i.;

VISTE le normative regionali concernenti la tutela della biodiversità applicabili e vigenti sull'intero territorio regionale, in particolare la Legge regionale 5 Aprile 1988, n. 18 “Tutela di alcune specie della fauna minore”;

VISTE le normative regionali concernenti la disciplina di specifiche attività antropiche anche ai fini della conservazione delle risorse naturali e/o di valori naturalistici di rilevante interesse regionale, in particolare la Legge Regionale 19 Marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 19 marzo 1996, n. 2146 concernente “Direttiva 92/43/CEE (Habitat) “Approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 concernente “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 novembre 2015, n. 604 concernente “Direttiva 92/43/CEE (Habitat), relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche. Modifica delle delimitazioni di alcuni dei Siti d'importanza Comunitaria (SIC) in aree marine di cui agli Allegati C1 e C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651”;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;

CONSIDERATO che la Direttiva 92/43/CEE ha lo scopo di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario attraverso l'adozione di misure di conservazione che tengano anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali;

CONSIDERATO l'articolo 6, primo e secondo paragrafo, della direttiva 92/43/CEE che dispone: “1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano

conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.”

CONSIDERATO l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii., che definisce la procedura per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione, nonché i criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii. stabilisce che *“I decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, e successive modificazioni, indicano il riferimento all'atto con cui le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito è stato individuato...”*;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 *“Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza”*;

CONSIDERATA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2010, n. 64 *“Approvazione Linee Guida per la procedura di Valutazione di Incidenza”*;

CONSIDERATO che la citata valutazione d'incidenza è una misura preventiva e obbligatoria alla corretta conservazione e gestione della Rete Natura 2000;

RITENUTO che tutti gli interventi derivanti dalle misure di conservazione di cui alla presente Deliberazione, debbano essere sottoposti a *screening* di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 n. 612 recante *“Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”* ed in particolare l'allegato D che riporta le misure di conservazione minime per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in attuazione dell'articolo 2 comma 4 del sopracitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 *“Norme in materia di aree naturali protette regionali”*, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 6, comma 5 secondo cui: *“Ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria Deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle*

aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente Legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27";

TENUTO CONTO che la Regione Lazio, anche ai fini della designazione delle ZSC, ha adottato tre Piani di Gestione con specifici relativi provvedimenti: DGR 11 dicembre 2009, n.960 (SIC IT6000003), DGR 05 agosto 2014, n. 554 (SIC IT6000001) e DGR 05 agosto 2014, n. 555 (SIC IT6000002);

VISTA la Nota d'Urgenza Prot. n. 4296 del 01.03.2016 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, nella quale vengono esplicitati alcuni passaggi funzionali alla designazione delle ZSC all'interno delle aree protette di rilievo nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 aprile 2014 "Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano", le cui disposizioni costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) IT6000018 "Fondali circostanti l'Isola di Ventotene" e IT6000019 "Fondali circostanti l'Isola di Santo Stefano", ricadenti completamente all'interno del territorio dell'area marina protetta;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 settembre 2014, "Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Secche di Tor Paterno", le cui disposizioni costituiscono le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT6000010 Secche di Tor Paterno, ricadente completamente all'interno del territorio dell'area marina protetta;

RITENUTO che le disposizioni relative ai sopra citati regolamenti siano sufficienti a garantire il perseguimento degli obiettivi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) nei SIC IT6000010, IT6000018 e IT6000019;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 5 dicembre 2012 inerente "Misure contrattuali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE";

CONSIDERATO che le misure di conservazione, alla presente Deliberazione, possono essere aggiornate in base ai risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e alle informazioni e valutazioni fornite dal Report sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE di cui all'art. 13 del DPR 357/97;

CONSIDERATO altresì che le misure di conservazione, alla presente Deliberazione, possono essere aggiornate, in attuazione all'art. 13 del DPR 357/97, in base alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B al medesimo Decreto;

CONSIDERATA la nota prot. n. 0036152/PNM del 10 maggio 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rivolta alle Regioni e Province autonome relativamente a "Segnalazione di massima urgenza e rilievo istituzionale – apertura caso *EU Pilot* 4999/13/ENVI – designazione delle Zone Speciali di Conservazione" per il ritardo nella designazione delle ZSC dell'Italia;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con nota n. 208809 del 3 giugno 2013 ha fornito al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le informazioni richieste con nota del 10 maggio 2013, impegnandosi a concludere il processo di designazione delle ZSC in tempi congrui al fine di evitare l’apertura della procedura di infrazione comunitaria e le conseguenti sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato membro inadempiente;

CONSIDERATO che il 23 ottobre 2015 la Commissione Europea ha archiviato negativamente il caso *EU Pilot* 4999/13/ENVI sopra richiamato ed ha inviato una lettera di messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE, avviando la Procedura di Infrazione 2015/2163;

CONSIDERATA la nota prot. n. DPE0000234/P-4.22.17.4.5 del 14 gennaio 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivolta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e per conoscenza anche alla Regione Lazio relativa a “Hub portuale di Civitavecchia – Violazione della Direttiva Habitat (92/43/CEE) – Caso *EU Pilot* 6007/14/ENVI”;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente provvedere all’adozione delle misure di conservazione dei SIC in oggetto, al fine di favorire il processo di risoluzione del Caso *EU Pilot* 6007/14/ENVI e della Procedura di Infrazione 2015/2163;

RAVVISATA la necessità di condividere le bozze dei documenti di misure di conservazione dei SIC in oggetto con tutti i portatori d’interesse al fine di coniugare la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività economico-produttive locali, in coerenza con l’art. 2 della Direttiva 92/43/CEE;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha garantito la massima diffusione delle bozze di Misure di Conservazione per i SIC IT6000005 “Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara” e IT6000006 “Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro” mediante la loro pubblicazione sul proprio sito web e sugli Albi Pretori dei Comuni territorialmente interessati garantendo tempi adeguati per la presentazione di eventuali contributi;

PRESO ATTO che in data 8 giugno 2016 si è conclusa la fase di condivisione con i soggetti pubblici e privati territorialmente interessati dai SIC IT6000005 “*Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara*” e IT6000006 “*Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro*”;

TENUTO CONTO che, a conclusione della fase di condivisione di cui al punto precedente, non sono pervenuti contributi alla Direzione Ambiente e Sistemi Naturali;

RITENUTO pertanto necessario adottare le citate misure finalizzate alla designazione delle ZSC, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, attraverso una Deliberazione della Giunta Regionale, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della Legge regionale 29/97 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno promuovere con successivo provvedimento, laddove applicabili, la definizione di specifici contratti con i Soggetti detentori di diritti reali e personali di godimento, pubblici e privati, come previsto dalla D.G.R. 5 dicembre 2012, n.569;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva 92/43/CEE, preveda periodiche valutazioni sull’efficacia delle presenti misure di conservazione per le ZSC;

RITENUTO che in sede di prima attuazione l'Ente Gestore dei due SIC marini oggetto della presente Deliberazione è individuato nella Regione Lazio, che provvede attraverso le proprie strutture competenti;

RITENUTO che le misure di conservazione allegata alla presente Deliberazione:

- sono finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.;
- sono necessarie a garantire il mantenimento, ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario per i quali i siti sono stati individuati;
- contribuiscono al superamento della procedura di infrazione 2015/2163 da parte della Commissione Europea in ordine alla mancata designazione delle ZSC e delle relative misure di conservazione;
- favoriscono il processo di risoluzione del Caso *EU Pilot* 6007/14/ENVI;
- sono recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale sovraordinati;
- possono essere aggiornate, secondo la procedura stabilita dall'art. 6 della L.R. 29/97, sulla base dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e delle informazioni e valutazioni fornite dal Report in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 13 del DPR 357/97;

RITENUTO, pertanto, urgente e necessario provvedere alla adozione delle misure di conservazione Site specifiche per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) marini IT6000005 e IT6000006, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante alla presente Deliberazione;

PRESO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere alla adozione delle misure di conservazione Site specifiche per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) marini IT6000005 e IT6000006, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante alla presente Deliberazione;
2. di stabilire che le misure di conservazione di cui al punto 1:
 - sono finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.;
 - sono necessarie a garantire il mantenimento, ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario per i quali i siti sono stati individuati;
 - contribuiscono al superamento della procedura di infrazione 2015/2163 da parte della Commissione Europea in ordine alla mancata designazione delle ZSC e delle relative misure di conservazione;
 - favoriscono il processo di risoluzione del Caso *EU Pilot* 6007/14/ENVI;
 - sono recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale sovraordinati;

- possono essere aggiornate, secondo la procedura stabilita dall'art. 6 della L.R. 29/97, sulla base dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e delle informazioni e valutazioni fornite dal Report in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 13 del DPR 357/97;
- 3. di stabilire che, a seguito della designazione delle ZSC ai sensi dell'art.2 comma 3 del D.M. 17.10.2007, il Soggetto Gestore è individuato nella Regione Lazio, che provvede attraverso le proprie strutture competenti;
- 4. di stabilire che tutti gli interventi derivanti dalle misure di conservazione di cui alla presente Deliberazione debbano essere sottoposti a *screening* di valutazione d'incidenza;
- 5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai fini dell'emanazione del Decreto di designazione delle ZSC, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito <http://www.regione.lazio.it> alla pagina web "Amministrazione trasparente" ai sensi del Dlgs. 33/2013.